

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 19 GIUGNO 2007

N. 88



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2007, n. 13

“Regolamento regionale concernente indicazioni cliniche specifiche per l'erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell'allegato 2B del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29.11.2001”.

Pag. 9862

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2007, n. 14

“Attuazione dell'art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 (già art. 18, comma 2 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)”.

Pag. 9879

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 13

Regolamento regionale concernente indicazioni cliniche specifiche per l'erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell'allegato 2B del DPCM 29.11.2001"

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il DPCM del 29 novembre 2001, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 04/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

**Il seguente Regolamento:
Art.1**

In applicazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 29.11.2001, concernente la Definizione dei livelli essenziali di assistenza:

1. le prestazioni di assistenza odontoiatrica possono essere erogate limitatamente alle sottocategorie diverse categorie di utenza:

- soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell'ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva;
- soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;

nel rispetto di quanto riportato nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato dalla lettera A);

2. I criteri di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea sono quelli definiti negli allegati al presente Regolamento contrassegnati dalla lettera B) e B.1);

3. l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, comprensive delle prestazioni di ultrasuoniterapia, laserterapia antalgica ed elettroterapia antalgica, è condizionata dalla presenza di quadri patologici definiti, intervalli di tempo, durata minima della prestazione, non associazione ad altre prestazioni, secondo quanto riportato nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato dalla lettera C).

4. i criteri di erogabilità delle prestazioni di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri, sono quelli riportati nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato dalla lettera D).

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 giugno 2007

Vendola

ALLEGATO A***Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica***

I livelli essenziali di assistenza specialistica ambulatoriale in odontoiatria prevedono l'assistenza terapeutica limitatamente a:

- Programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva
- Assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità

Programmi di Tutela della salute in età evolutiva

Nell'ambito dei Programmi di Tutela della salute in età evolutiva rientrano tutti i soggetti in età compresa fra gli 0 ed i 16 anni.

Il quadro prestazionale da ritenersi incluso nei LEA relativamente a questa categoria e così rideterminato:

Prevenzione

- Igiene orale professionale
- Sigillatura denti permanenti e decidui

Malattia cariosa e sequele

- otturazione elemento settore posteriore permanente
- otturazione elemento settore posteriore deciduo
- otturazione elemento settore anteriore permanente
- otturazione elemento settore anteriore deciduo
- terapia canalare elementi monoradicoliati
- terapia canalare elementi multiradicoliati
- Chirurgia estrattiva:
 1. avulsione elemento deciduo
 2. avulsione elemento permanente
 3. estrazione chirurgica di elemento permanente incluso

Trattamenti ortodontici

- Trattamento ortodontico con apparecchi mobili
- Trattamento ortodontico con apparecchi fissi
- Trattamento ortodontico con apparecchi ortopedico-funzionali (incluso placca di svincolo)

Trattamento non chirurgico delle parodontopatie

- ablazione tartaro
- terapia gengiviti e parodontiti
- levigatura radici (per sestante)
- molaggi selettivi

Conseguentemente, per questi soggetti sono mantenute tutte le prestazioni previste dall'attuale Nomenclatore Tariffario Regionale relative agli interventi diagnostico terapeutici sopra descritti.

Assistenza odontoiatrica ai soggetti in condizione di vulnerabilità

Nella categoria Assistenza odontoiatrica ai soggetti in condizione di vulnerabilità rientrano i soggetti appartenenti ai seguenti gruppi:

- soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a
- € 22000,00, incrementati di € 1000,00 per ogni figlio a carico
- soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a € 32000,00, incrementati di € 1000,00 per ogni figlio a carico
- soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall'art.3, co.3, L.104/92
- soggetti affetti da malattie rare di cui al D.M. 279 del 18.05.2001
- soggetti affetti da neoplasie orali
- soggetti sottoposti a trapianto di organo
- soggetti affetti da AIDS

Partecipazione alla spesa

In riferimento alle prestazioni incluse nei LEA secondo quanto innanzi specificato restano confermate le vigenti disposizioni.

ALLEGATO B**Densitometria ossea**

Si definiscono i seguenti criteri di erogabilità, in riferimento all'assistenza specialistica ambulatoriale:

Prestazioni la cui erogabilità è sospesa per assenza di indicazioni cliniche

- Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X Total body Codice 88.99.3
- Densitometria ossea ad ultrasuoni - Patella Codice 88.99.5

Prestazioni parzialmente incluse nei LEA

- Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio (Polso o caviglia) Codice 88.99.1
- Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X (lombare, femorale, ultradistale) Codice 88.99.2
- Densitometria ossea con TC Lombare Codice 88.99.4
- Densitometria ossea ad ultrasuoni -Calcagno, Falangi Codice 88.99.5

Queste prestazioni sono erogabili limitatamente alle seguenti condizioni:

1. Menopausa precoce (<45 anni)
2. In previsione di prolungati (>3 mesi) trattamenti corticosteroidi (>5 mg/die di prednisone equivalenti)
3. Donne con anamnesi familiare positiva per fratture da fragilità e con fattori di rischio
4. Riscontro radiologico di osteoporosi .
5. Donne in postmenopausa con ridotto peso corporeo (<57 Kg) o indice di massa corporea < 19 Kg/m².
6. Condizioni associate ad osteoporosi di cui all'allegato elenco B1 (fattori di rischio)
7. Precedenti fratture da fragilità
8. Donne di età >65 anni
9. Donne con carcinoma mammario in trattamento con inibitori delle aromatasi anche in pre-menopausa

Un controllo densitometrico è giustificato solo dopo un intervallo superiore a 12 mesi.

ALLEGATO B.1***Fattori di rischio per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea***

L'indagine densitometrica è indicata in presenza di uno dei seguenti

Fattori di rischio maggiori

1. Per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile:
 - a. Precedenti fratture da fragilità (causate da trauma minimo) o riscontro radiologico di fratture vertebrali.
 - b. Riscontro radiologico di osteoporosi
 - c. Terapie croniche (attuata o previste)
 - Cortico-steroidi sistemici (per più di 3 mesi a posologie ≥ 5 mg/die di equivalente prednisonico).
 - Levotiroxina (a dosi soppressive).
 - Antiepilettici.
 - Anticoagulanti (eparina).
 - Immunosoppressori.
 - Antiretrovirali.
 - Sali di litio.
 - Agonisti del GnRH.
 - Chemioterapia in età pediatrica ¹
 - Radioterapia in età pediatrica ²
 - d. Patologie a rischio di osteoporosi:
 - Malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi, iperparatiroidismo, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete mellito tipo 1).
 - Rachitismi/osteomalacia.
 - Sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate,
 - Celiachia e sindromi da malassorbimento,

¹ La Chemioterapia è prevista quale criterio di accesso nell'età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori

² La Radioterapia è prevista quale criterio di accesso nell'età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori

- Malattie infiammatorie intestinali croniche severe,
- Epatopatie croniche colestatiche.
- Fibrosi cistica,
- Insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica.
- Emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, talassemia, drepanocitosi, mastocitosi).
- Reumatismi infiammatori cronici (artrite reumatoide e patologie reumatiche correlate), connettiviti sistemiche.
- Patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico.
- Trapianto d'organo.
- Allettamento e immobilizzazioni prolungate (>3 mesi).
- Paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.

2. Limitatamente a donne in menopausa

- a. Anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni.
- b. Menopausa prima di 45 anni.
- c. Magrezza: indice di massa corporea $\leq 19 \text{ kg/m}^2$.

L'indagine densitometrica è, inoltre, indicata in presenza di:

3 o più fattori di rischio minori per le donne in menopausa

1. Età superiore a 65 anni.
2. Anamnesi familiare per severa osteoporosi.
3. Periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale.
4. Inadeguato apporto di calcio.
5. Carenza di vitamina D.
6. Fumo > 20 sigarette/die
7. Abuso alcolico (>60 g/die di alcool).

3 o più fattori di rischio minori per gli uomini di età superiore a 60 anni

1. Anamnesi familiare per severa osteoporosi.
2. Magrezza (indice di massa corporea $\leq$ a 19Kg/m²).
3. Inadeguato apporto di calcio .
4. Carenza di vitamina D.
5. Fumo >20 sigarette/die
6. Abuso alcolico (>60 g/die di alcool).

ALLEGATO C**Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale****Elettroterapia antalgica, Laserterapia antalgica, Ultrasuonoterapia.**

Per quanto riguarda le prestazioni per le quali la Regione, con la L.R. n.20/2002, art.18, comma 4, ha inteso "esercitare la facoltà di mantenerle tra le prestazioni ricomprese tra quelle indicate dall'allegato 2B" e cioè Elettroterapia antalgica, Laserterapia antalgica, Ultrasuonoterapia, se ne definiscono con il presente provvedimento le nuove modalità erogative, condizionando la loro prescrivibilità a carico del SSR, esclusivamente alla sussistenza delle patologie di seguito elencate con limitazioni funzionali:

- Lesioni traumatiche di plessi e/o tronchi nervosi
- Interventi di protesizzazione articolare
- Artroscopie
- Esiti di fratture e/o lussazioni
- Periartriti o tendinopatie acute con evidente compromissione motoria
- Artropatie degenerative (ad esempio gonartrosi, coxartrosi, ecc.) in fase di acuzie flogistica con riduzione della funzione motoria dell'arto
- Esiti di interventi all'apparato locomotore (ad es. tenorrafia, mioraffia ecc.)
- Cervicodorsolombalgia acuta con significativa limitazione delle attività quotidiane e/o lavorative
- Cervicobrachialgia acuta o lombosciatalgia acuta con irritazione/compressione radicolare (ad es. da ernia discale)

Criteri e modalità di erogazione delle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione

Cod. Naz.	Prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione-Recupero e Rieducazione funzionale dei Motulesi e Neurolesi. Nomenclatore Nazionale D.M.22/7/96	Tempo in minuti	Criteri di prescrivibilità
93.01.1	VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale		FIM-BARTHEL-KATZ-ecc./Non ripetibile prima di 3 mesi/Non codificabile insieme a 89.01-89.7-93.01.2
93.01.2	VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA Con scala psico-comportamentale		Valutazione formalizzata di un distretto corporeo o di uno o più segmenti che lo compongono/Non ripetibile prima di 1 mese/Non codificabile insieme a 89.1-89.7-93.01.1
93.01.3	VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE Con scale psico-comportamentale-Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio, somministrazione di test delle funzioni linguistiche. Escluso: Esame dell'afasia (94.08.4).		Valutazione formalizzata di una abilità funzionale, motoria, sensitiva, linguistica, neuropsicologica, respiratoria, neurovegetativa- compresa valutazione della "deglutizione"/Non ripetibile prima di 1 mese/Non codificabile insieme a visita 89.01 e 89.7
93.01.4	VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI Bilancio pretrattamento delle funzioni corticali superiori correlate ai disturbi comunicativi e del linguaggio o di altre funzioni cognitive.		
93.09.2	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA Per nervo.		Non ripetibile prima di tre mesi.

93.11.1	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE STRUMENTALE COMPLESSA Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Per pazienti con lesioni complesse del sistema nervoso centrale, periferico e politraumatizzati e/o operati. Max 8 cicli/anno x segmento corporeo.
93.11.2	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE SEMPLICE Incluso: Biofeedback Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Per pazienti con lesioni complesse del sistema nervoso centrale e/o periferico e politraumatizzati e/o operati Max 8 cicli/anno x segmento corporeo.
93.11.3	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Per pazienti con lesioni complesse del sistema nervoso centrale e/o periferico e politraumatizzati e/o operati. Max 8 cicli/anno x segmento corporeo. La prestazione può prevedere anche un tempo minimo di 15 min.
93.11.4	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Incluso: Biofeedback Per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute)	30	Patologie neurologiche, ortopediche, reumatologiche compresa rieducazione dell'articolazione temporo-mandibolare. Max 8 cicli/anno x segmento corporeo. Nelle patologie ortopediche degenerative la prestazione può prevedere un tempo minimo di 15 min.
93.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	30	Patologie del rachide e per disturbi del movimento e posturali nelle patologie di interesse ortopedico, reumatologico e neurologico. Max 8 cicli per segmento, escluse le patologie della colonna vertebrale.
93.15	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE Manipolazione della colonna vertebrale per seduta Escluso: Manipolazione di art. temporo-mandibolare.		Da intendersi come manipolazione della colonna vertebrale manu medica. Max 48 sedute/anno riferite all'intera colonna.
93.16	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI Manipolazione incruenta di rigidità (delle articolazioni) periferiche Escluso: Manipolazione di art. temporo-mandibolare.		Manu medica. Max. 48 sedute x segmento corporeo.
93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	30	Prescrivibile per specifica patologia respiratoria e disturbi del rachide.
93.18.2	ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	30	Prescrivibile per specifica patologia respiratoria e disturbi del rachide. Max 5 pazienti.

93.19.1	ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI Per seduta individuale di 60 minuti.	60	Patologie del rachide e per disturbi del movimento e posturali nelle patologie di interesse ortopedico, reumatologico e neurologico.
93.19.2	ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI Per seduta collettiva di 60 minuti Max 5 pazienti (ciclo di dieci sedute)	60	Patologie del rachide e per disturbi del movimento e posturali nelle patologie di interesse ortopedico, reumatologico e neurologico.
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO Incluso: Addestramento all'uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari. Per seduta di 30 minuti. (ciclo di dieci sedute)	30	Max 8 cicli/anno x segmento. Escluse le patologie della colonna vertebrale.
93.26	RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI	15	Max. 48 sedute x segmento corporeo.
93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA Per seduta	15	Per patologie osteo-articolari, muscolo-tendinee. Max 32 sedute/anno x segmento.
93.35.3	PARAFFINOTERAPIA Bagno paraffinico per seduta (ciclo di dieci sedute)	20	Trattamento di esiti di trauma recente alla mano e piede e patologie degenerative osteo-articolari. Max 2 cicli/anno per segmento.
93.37	TRAINING PRENATALE Training psico-fisico per il parto naturale	30	2 giorni la settimana per 4 mesi.
93.39.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO Per seduta (30 minuti ciascuna)	30	In caso di linfedema, insufficienza venosa ed edemi post-traumatici. 56 sedute/anno per segmento escluso esiti di mastectomia.
93.39.4	ELETTROTERAPIA ANTALGICA Dinamica Per seduta di 10 minuti (ciclo di dieci sedute)	10	Sindromi algiche dell'apparato locomotore. 2 cicli x 2 volte l'anno x patologia per segmento.

93.39.5	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute)	30	Sindromi algiche dell'apparato locomotore e dolore neuropatico 2 cicli x 2 volte l'anno x patologia per segmento.
93.39.6	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DELLA MANO E DEL VISO Per seduta (ciclo di dieci sedute)	20	Per patologie post-traumatiche o paralisi periferiche 3 cicli x 2 volte l'anno x patologia per segmento.
93.39.7	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI Per seduta (ciclo di dieci sedute)	20	Per patologie post-traumatiche o paralisi periferiche 3 cicli x 2 volte l'anno x patologia per segmento.
93.39.8	MAGNETOTERAPIA Per seduta (ciclo di dieci sedute)	20	Ritardi di consolidazione, osteoporosi, algodistrofie. Max. 3 cicli/anno x segmento.
93.39.9	ULTRASUONOTERAPIA Per seduta (ciclo di dieci sedute)	10	Malattie degenerative e/o post-traumatiche con esiti. Max. 48 sedute/anno x segmento.
93.89.1	TRAINING CONDIZIONAMENTO AUDIOMETRICO INFANTILE Per seduta individuale (ciclo di 6 sedute).		
93.89.2	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnestiche,gnosiche e prassiche. Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	30	
93.89.3	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnestiche,gnosiche e prassiche. Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	30	Max. 5 patient.
99.99.1	LASERTHERAPIA ANTALGICA Per seduta	15	Patologie osteo-articolari acute e subacute. Max. 48 sedute/anno x segmento.
93.71.1	TRAINING PER DISLESSIA Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	30	Soggetti con turbe dell'apprendimento e con alessia.
93.71.2	TRAINING PER DISLESSIA Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	30	Soggetti con turbe dell'apprendimento e con alessia. Max. 5 pazienti.

93.71.3	TRAINING PER DISCALCULIA Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	30	Soggetti con sindrome della plica rotonda.
93.71.4	TRAINING PER DISCALCULIA Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	30	Soggetti con sindrome della plica rotonda. Max. 5 pazienti.
93.72.1	TRAINING PER DISFASIA Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	30	Comprende anche: training per afasia, disartria e rieducazione della deglutizione.
93.72.2	TRAINING PER DISFASIA Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	30	Comprende anche: training per afasia, disartria. Max. 5 pazienti.
93.78.1	RIABILITAZIONE DEL CIECO Terapia dell'attività della vita quotidiana. Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)		
93.78.2	RIABILITAZIONE DEL CIECO Terapia dell'attività della vita quotidiana. Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)		Max. 5 pazienti.
93.83	TERAPIA OCCUPAZIONALE Terapia dell'attività della vita quotidiana. Escluso training in attività di vita quotidiana per ciechi(93.78). Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	30	
93.83.1	TERAPIA OCCUPAZIONALE Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	30	Max. 5 pazienti.
93.02	VALUTAZIONE ORTESICA		Da computare in aggiunta alla visita specialistica quando comprende anche prescrizione formale del presidio o collaudo del presidio (sec. D.M. 28/12/92).
93.03	VALUTAZIONE PROTESICA		Da computare in aggiunta alla visita specialistica quando comprende anche prescrizione formale del presidio o collaudo del presidio (sec. D.M. 28/12/92).

93.04.1	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare generale.		Non ripetibile prima di 1 mese.
93.04.2	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare segmentario.		Non ripetibile prima di 1 mese.
93.05.1	ANALISI CINEMATICA DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO		Relativa ad un distretto corporeo o ad uno o più segmenti che lo compongono. Non ripetibile prima di 1 mese.
93.05.2	ANALISI DINAMOMETRICA DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO		Relativa ad un distretto corporeo o ad uno o più segmenti che lo compongono. Non ripetibile prima di 1 mese.
93.05.3	ANALISI DINAMOMETRICA ISOCINETICA SEGMENTALE		Test isocinetico per singolo segmento refertato. Non associabile al 93.05.2.
93.05.4	TEST POSTUROGRAFICO		Eseguito con apposito strumentario e refertato.
93.05.5	TEST STABILOMETRICO STATICO E DINAMICO		Eseguito con apposito strumentario e refertato.
93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. Escluso: EMG dell'occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), EMG con polisomnogramma (89.17).		Non ripetibile prima di 3 mesi/comprende anche EED con curve i/t.
93.08.2	ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA Densità delle fibre		Non ripetibile prima di 3 mesi.
93.08.3	ELETTROMIOGRAFIA DI UNITA' MOTORIA Esame ad ago		Non ripetibile prima di 3 mesi.

93.08.4	ELETTROMIOGRAFIA DI MUSCOLI SPECIALI (Laringei, perineali) Escluso: Elettromiografia dello sfintere uretrale (89.23). Elettromiografia dell'occhio (95.25).		Non ripetibile prima di 3 mesi.
93.08.5	RISPOSTE RIFLESSE H.F. Blink reflex, Riflesso bulbocavernoso, Riflessi esteroceattivi agli arti, Riflessi tendinei. Incluso: EMG.		Non ripetibile prima di 3 mesi.
93.09.1	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA Per nervo.		Non ripetibile prima di 3 mesi.

Partecipazione alla spesa

Restano confermate le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria attualmente in vigore.

ALLEGATO D*Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri*

I trattamenti ambulatoriali con laser per correzione dei vizi di rifrazione, con oneri a carico del SSR, sono da erogare esclusivamente in presenza delle seguenti indicazioni clinico-diagnostiche:

- 1) Anisometropia sup. a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all'occhio più ametrope con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale;
- 2) Astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;
- 3) Ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all'occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;
- 4) PTK per opacità corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;
- 5) Esiti di traumi o malformazioni anatomiche tali da impedire l'applicazione di occhiali, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale.

La certificazione di intolleranza all'uso di lente a contatto, ove richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l'intervento e corredata da documentazione anche fotografica.

I suddetti trattamenti interventistici vanno compiuti nell'ambito di un protocollo che preveda le seguenti prestazioni (package), già comprese nel vigente nomenclatore tariffario regionale o introdotte con il presente provvedimento:

CORREZIONE DEI VIZI DI RIFRAZIONE

- (a) Trattamento con laser ad eccimeri con tecnica di ablazione standard
- (b) Trattamento con laser ad eccimeri con tecnica Lasik o lamellare

a cui vanno associati:

ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO
TEST DI SCHIRMER
STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE
PACHIMETRIA CORNEALE (mappa)
APPLICAZIONE DI LENTE CORNEALE TERAPEUTICA

Ai fini del controllo sulla appropriatezza delle prestazioni da erogare alle categorie di pazienti innanzi individuate, salvo casi di motivata e documentata urgenza, i soggetti erogatori sono tenuti a programmare gli interventi almeno dopo 60 giorni dalla data di inserimento nella lista d'attesa, tempo congruo perché la Azienda USL territorialmente competente possa provvedere alla esecuzione dei preliminari accertamenti.

Il giorno programmato per l'intervento, lo Specialista deve procedere ad una nuova:

TOPOGRAFIA CORNEALE

di controllo, al fine di accertare le condizioni ottimali per l'esecuzione della prestazione interventistica. In caso di rinvio la successiva topografia corneale va effettuata con oneri ad esclusivo carico del Soggetto erogatore.

Entro 15 giorni dalla data di esecuzione dell'intervento il Soggetto erogatore, al fine di innalzare il livello di controllo sulla qualità della prestazione erogata dal SSR, provvederà a richiamare il paziente per la esecuzione di una:

STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE

che permetta di rilevare ed accertare il beneficio ottenuto (topografia differenziale) dando comunicazione dell'esito al Paziente.

Partecipazione alla spesa

In riferimento alle prestazioni incluse nei LEA secondo quanto innanzi specificato restano confermate le vigenti disposizioni.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2007, n. 14

“Attuazione dell’art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 (già art. 18, comma 2 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto il d.lgs. 163/2006, che, all’art. 92 (già art. 18 c.2 L.109/1994 e s.m.i.), prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 820 del 04/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per il riconoscimento, la ripartizione e la liquidazione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (già disciplinato dall’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni), con applicazione alle

attività di elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati.

2. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale regionale in servizio.

Art. 1.2. Definizione delle prestazioni

1. Per “atto di pianificazione”, comunque denominato, si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, nazionale e/o regionale, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare l’assetto del territorio regionale, in tutto o in parte.

2. L’atto di pianificazione deve essere sottoscritto da soggetti abilitati.

3. La Giunta regionale autorizza, con specifico atto, l’elaborazione di altri e diversi piani che hanno le caratteristiche di cui al precedente comma 1, ma che possono non essere espressamente disciplinati da una norma di legge.

Art. 1.3. Costituzione e accantonamento dell’incentivo

1. Per gli atti di pianificazione disciplinati dal presente Regolamento, l’incentivo è determinato nella misura del 30% (trenta per cento) della Tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

2. Per il calcolo del 30% si fa riferimento alla Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli Ingegneri e degli Architetti (di seguito denominata più brevemente Tariffa Professionale).

3. In mancanza di un riferimento specifico il calcolo sarà definitivo, per analogia, al momento dell’affidamento dell’incarico.

4. L’ammontare percentuale è correlato alle eventuali modifiche, in aumento ovvero in diminuzione, che dovessero essere stabilite nel tempo dalle leggi statali, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni a carico della Regione.

5. L’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, se le variazioni alla Tariffa professionale di cui al comma 2 si verificano nel corso dell’espletamento dell’incarico.

6. Le somme occorrenti per la costituzione del-

l'incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per gli specifici atti di pianificazione o, in generale, di pianificazione nell'ambito del bilancio regionale ovvero sono poste a carico del Comune e/o Ente inadempiente, allorquando vengano esercitati poteri sostitutivi o funzioni di Commissario ad acta.

7. L'ammontare dell'incentivo è calcolato a lordo degli oneri accessori che sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 1.4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti, prevalentemente, dal dirigente responsabile del Settore nel cui ambito ricade la competenza dell'atto di pianificazione territoriale con proprio atto indicante:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che, incaricati dell'atto di pianificazione perché in possesso dell'abilitazione, ne assumono la responsabilità professionale, firmando i relativi elaborati progettuali;
- c) il tecnico o i tecnici che, incaricati a collaborare, assumono responsabilità professionale;
- d) il personale tecnico e non che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato.

2. Quando occorra affidare l'incarico a dipendenti di altro Settore, va preventivamente acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore cui appartiene il dipendente da incaricare.

3. Gli incarichi possono, altresì, essere conferiti dalla Giunta regionale, al ricorrere di legge o nei casi che necessitano l'unitario esercizio a livello regionale ovvero in particolari circostanze.

4. Il personale tutto di cui al comma 1 potrà svolgere l'incarico conferito anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, senza alcuna retribuzione suppletiva.

5. I dirigenti, attesa la specificità della materia, partecipano alla ripartizione dell'incentivo, in relazione all'effettivo svolgimento delle funzioni attribuite non ricadenti nella ratione officii.

Art. 1.5.

Poteri sostitutivi

1. Il presente Regolamento è applicato anche nel

caso in cui, ricorrendo l'istituto dei poteri sostitutivi (surroga) a causa dell'inerzia dei Comuni e/o Enti inottemperanti a disposizioni di legge, nazionale e/o regionale, il personale regionale è incaricato della redazione dell'atto di pianificazione ovvero espleta funzioni di Commissario ad acta.

2. Sono da intendersi atti di pianificazione, in particolare, e, quindi, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i Piani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2003, n. 28 recante "Norme sul demanio armentizio" e di cui alla legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 e loro successive modificazioni e integrazioni.

3. Al ricorrere delle condizioni del comma 1, l'incentivo è a carico del bilancio del Comune e dell'Ente inottemperante, in favore del quale viene espletato l'incarico professionale.

CAPO II INCENTIVO

Art. 2.1.

Individuazione delle figure professionali

1. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- a) responsabile unico del procedimento;
- b) tecnico o tecnici incaricati dell'atto di pianificazione;
- c) tecnici incaricati di collaborazione specifica, tecnica;
- d) personale vario per collaborazione in genere.

2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non espletate da parte dei dipendenti della Regione, bensì da personale esterno, costituiscono economia.

Art. 2.2.

Ripartizione dell'incentivo

1. Nel caso di redazione di atto di pianificazione, l'incentivo è attribuito alle figure professionali indicate nel precedente articolo 2.1 secondo il riparto riportato nella Tabella seguente:

- a) responsabile unico del procedimento 10,0%
- b) tecnico o i tecnici incaricati dell'atto di pianificazione 60,0%
- c) tecnici incaricati della collaborazione tecnica 20,0%
- d) personale vario per collaborazione in genere 10,0%

CAPO III INCARICO COLLEGIALE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 3.1.

Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali delle strutture Tecniche regionali, congiuntamente a professionisti esterni, regolarmente iscritti ai relativi Ordini professionali.

2. In caso di incarico collegiale, l'onorario del professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto del 20%, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 quater, della Legge 109/94 e s.m.i.

Art. 3.2.

Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione viene disposta dal dirigente responsabile del Settore, nei termini e modi delle vigenti norme regionali.

2. L'atto di liquidazione, che deve indicare distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva, viene trasmesso dal dirigente responsabile al Settore Ragioneria ed al Settore Personale.

3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di progettazione, anche se l'atto non viene approvato.

4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate, i cui oneri finanziari divengono economia.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1.

Oneri per la copertura assicurativa

- 1. Sono a carico dell'Amministrazione regionale

gli oneri per la stipula della polizza assicurativa, ove necessaria, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tutti incaricati.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 giugno 2007

Vendola

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1. Oggetto del regolamento
- Art. 1.2. Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3. Costituzione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 1.4. Conferimento degli incarichi
- Art. 1.5. Poteri sostitutivi

CAPO II INCENTIVO

- Art. 2.1 Individuazione figure professionali
- Art. 2.2. Ripartizione dell'incentivo

CAPO III INCARICO COLLEGIALE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 3.1. Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 3.2. Termini per la liquidazione dell'incentivo

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1. Oneri per la copertura assicurativa



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
